

## STATUTO

### Art. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita, nel rispetto del codice civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383,

l'Associazione di Promozione Sociale denominata

**AGORA' - Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale No-Profit - Organizza-**

**zione non lucrativa di utilità sociale**

in breve

**AGORA' - Agenzia di Promozione e Sviluppo Sociale No-Profit - ONLUS**

che possiede i requisiti per essere qualificata organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nonché associazione di promozione sociale, ai sensi della citata Legge 7 dicembre 2000 n. 383.

L'associazione ed i suoi organi hanno l'obbligo di utilizzare l'acronimo ONLUS

nel rapporto con i terzi.

Essa non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

### Art. 2) SEDE

L'Associazione ha sede legale in Avellino (AV) alla via Piave n. 200.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.


L'Associazione, per esigenze di ramificazione sul territorio, potrà istituire sedi secondarie che riferiranno periodicamente per le attività svolte a quella centrale.

### Art. 3) SCOPI

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro neppure indiretto o di tipo economico, politico, sindacale e si propone l'esclusivo per-

seguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460), scopi culturali e comunque di utilità sociale e svolge attività in relazione alla

tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale nei settori



dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nonché della formazione e della tutela ambientale, al fine di promuovere lo sviluppo del Terzo Settore - Terzo Sistema o Settore *no-profit*. Detto settore si va configurando sempre più come sistema integrato con caratteristiche di impresa sociale, soprattutto in relazione agli Enti locali, Comuni, Province, Regioni e Pubblica Amministrazione in generale.

L'Associazione si propone, inoltre, di costruire un sistema di comunicazione fra Terzo settore ed Enti Locali, di offrire informazioni, progettualità, consulenza e coordinamento della formazione fra Terzo settore ed Enti Locali.

Intende favorire la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi nel campo dell'assistenza sociale, scolastica, socio-sanitaria, pedagogica, riabilitativa e preventiva, nonché di mediazione culturale, sostegno psicopedagogico e cura a favore dei soggetti portatori di disabilità psico-senso-motoria, anziani, immigrati, minori, donne in difficoltà, tossicodipendenti, malati di AIDS, malati terminali e tutte quelle altre categorie di soggetti che si trovano in condizioni di disagio psicologico, sociale, fisico, culturale ed ambientale.

#### Art. 4) OGGETTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE


L'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività nei seguenti sottoindicati settori di interventi:

##### *SETTORE SOCIALE E SOCIO-SANITARIO*

1. Realizzare progetti finalizzati all'educazione sanitaria di base, medicina preventiva, terapeutica e delle catastrofi e alla costituzione di servizi sociosanitari, prevenzione e terapia dell'*handicap*;

2. Realizzare progetti ed iniziative finalizzate alla solidarietà con le popolazioni e le organizzazioni in lotta contro ogni forma di razzismo e di oppressione;

3. Realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale;
4. Realizzare attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sui temi inerenti lo svantaggio sociale;
5. In via strettamente connessa agli scopi di cui innanzi, realizzare l'organizzazione di corsi e seminari per la formazione tecnica, scientifica, professionale e culturale dei propri soci e per le persone che intendono operare nei vari settori della cooperazione allo sviluppo, nell'emergenza catastrofi e svantaggio sociale;
6. Intervenire anche in situazioni di particolare emergenza a sostegno delle popolazioni locali;
7. Promuovere la cultura dell'accoglienza, dell'emergenza e della solidarietà organizzando incontri, convegni, dibattiti;
8. Promuovere progetti di animazione per lo sviluppo comunitario e associativo, centri sociali, valorizzazione delle culture popolari e del patrimonio culturale, delle risorse storiche ed archeologiche;
9. Realizzare la progettazione e il coordinamento di attività di carattere formativo in convenzione con altre Associazioni, ed Enti con particolare riferimento alle tematiche sociali, economiche, istituzionali connesse al rapporto pubblico-privato sociale;
10. Stabilire convenzioni, protocolli d'intesa e accordi in relazione al suo scopo sociale ed a specifici temi di ricerca ed elaborazione, con Amministrazioni pubbliche e Istituzionali economiche e sociali;
11. Istituire rapporti con Enti italiani e stranieri che perseguono analoghi fini, anche dando adesione ad Associazioni e organismi esteri;
12. Pubblicare e diffondere i risultati degli studi, delle ricerche svolte e dei pro-



getti realizzati, nonché promuovere iniziative editoriali collegate al suo scopo sociale;

13. Promuovere ed organizzare attività di promozione della cultura della solidarietà quale, ad esempio, la Fiera del Volontariato intesa come fiera di servizi al terzo settore;

14. Gestire, stabilmente o temporaneamente, in conto proprio attività e servizi di riabilitazione, di formazione, di prevenzione, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre strutture finalizzate al generale miglioramento della qualità della vita, servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altri centri di accoglienza;

15. Promuovere ed organizzare convegni, congressi, *workshop* e seminari;

16. Assumere la gestione, diretta o in *partnership*, di progetti comunque operanti nell'ambito del sociale da realizzare secondo le normative regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;

17. Promuovere la cittadinanza attiva per l'accesso degli Enti locali e del Terzo Settore e delle imprese alle opportunità offerte dalla Unione Europea;

18. Curare la progettazione e la realizzazione di interventi nelle scuole nell'ambito del disagio giovanile, della psicologia della salute, dell'educazione sessuale e socio-affettiva e della promozione delle culture non autoctone.

#### *FORMAZIONE, EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE*

19. Promozione e sostegno di azioni educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico ai soggetti destinatari dello scopo sociale, in particolare ai bambini ed agli adolescenti che vivono forme di disagio fisico e psichico;

20. Assistenza scolastica in tutte le sue forme, ivi compresa la gestione di asili ni-

do e di scuole;


21. Realizzazione e gestione di attività socio-educative, in proprio e/o per conto di terzi, Enti pubblici e/o privati, anche su programmi di intervento e/o progetti;

22. Promozione, organizzazione, coordinamento e gestione di corsi di formazione, istruzione, aggiornamento e specializzazione e, in generale, iniziative rivolte alla formazione ed all'aggiornamento del personale operante nel settore dell'assistenza sociale e comunque nei settori di intervento dell'associazione, a livello scolastico, universitario e post-universitario, nonché per il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti che ne abbiano bisogno. A tal fine la società potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie;

23. Creazione e gestione di scuole di insegnamento, prediligendo lo svolgimento di attività didattico-ricreative indirizzate soprattutto a bambini. Tale servizio fornirà un valido supporto per lo sviluppo della personalità del bambino che svolgerà, oltre alle attività sportive, anche quelle musicali, ludiche, educative, grafico-pittoriche e comunque funzionali allo sviluppo della sua personalità;

24. Realizzazione di iniziative per l'educazione permanente, in aderenza alla Convenzione internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 1989, ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni;

25. Organizzazione di gemellaggi, di scambi giovanili ed internazionali, di collaborazioni e scambi anche culturali con gruppi o comunità, anche estere, con enti e con istituzioni che abbiano fini simili e/o complementari ai suoi ed operanti nei campi di operatività dell'associazione, proponendo iniziative che contribuiscano allo sviluppo delle attività e dell'apprendimento formale ed informale e svolgendo le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata



nell'ambito degli scopi statutari; il tutto con particolare riferimento alla normativa comunitaria in materia e sempre rispettando e mantenendo la sua precipua identità ed autonomia.

#### *SETTORE SANITARIO*

26. Prestazione di servizi sanitari e parasanitari, di assistenza domiciliare, clinica ed ospedaliera, infermieristica e geriatria, anche integrativa per case di riposo e case di cura, ventiquattro ore su ventiquattro, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti richiesti dalla normativa in materia;

27. Gestione, anche tramite convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche o private, di centri o strutture di assistenza e sostegno ai soggetti svantaggiati (portatori di *handicaps* fisici e psichici, anziani, minori in situazione di difficoltà familiare e sociale, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcoolisti, detenuti, ecc.), sia in campo sanitario e parasanitario che sociale, allo sviluppo di iniziative, progetti e programmi di intervento tesi alla conoscenza delle problematiche mediche, psicologiche, culturali, sociali e riabilitative connesse alla condizione di soggetto svantaggiato.

#### *AMBIENTE*

28. Organizzazione e gestione di attività rivolte alla promozione ed allo sviluppo dell'educazione ambientale, alla salvaguardia, alla conoscenza ed allo sviluppo dell'ambiente anche mediante escursioni guidate ad aree protette e su percorsi naturalistici, organizzazione di mostre ed aree a carattere espositivo.

#### *SERVIZIO CIVILE e PROTEZIONE CIVILE*

29. Realizzazione di interventi volti alla sensibilizzazione in ordine allo svolgimento del servizio civile volontario e protezione civile, in Italia e all'estero, nonché lo svolgimento di attività nei settori di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64, an-

che mediante l'organizzazione, la formazione e la preparazione al servizio volontario, per la valorizzazione delle competenze acquisite, anche al fine dell'inserimento nel mondo del lavoro;


30. Predisposizione e promozione di progetti di servizio civile volontario, sia in ambito nazionale (S.C.N.) che internazionale (S.C.I.), nonché di progetti di servizio volontario europei (S.V.E.);

31. Svolgimento di attività di orientamento, consulenza e sostegno tecnico, in favore di organizzazioni ed Enti, sia Pubblici che privati, nella redazione e presentazione di progetti di servizio civile volontario di cui alla legge 6 marzo 2001 n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni;

32. Svolgimento tutte le attività ricomprese nella definizione di servizio civile nazionale ai sensi della legge 6 marzo 2001 n. 64, finalizzato a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli, partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l'aspetto dell'agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile, contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero.

#### *TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE*

33. Cura e conservazione biblioteche, valorizzazione centri storici minori, valorizzazione storie e culture locali, valorizzazione sistema museale pubblico e privato.



In ogni caso, l'Associazione si propone di fornire attività di consulenza, elaborazione e supervisione degli interventi in campo psicologico, pedagogico, socio sanitario, di educazione alla salute, al benessere e per lo sviluppo rurale, nonché consulenza, assistenza e supporto (progettuale, tecnico, legale, amministrativo, fiscale, etc.) per la promozione, lo sviluppo e il sostegno delle rispettive attività, anche in ordine ai servizi di cui all'art. 2, comma 2, della legge 328/2000.

Il tutto nell'osservanza delle norme dettate dalla legge nelle rispettive materie di intervento e sotto la condizione del rilascio di eventuali autorizzazioni previste dalle norme, dell'iscrizione in speciali albi ovvero al conseguimento di speciali abilitazioni che fossero richieste per l'esercizio delle attività riservate ai sensi della attuale o futura normativa.

In ottemperanza all'art. 10, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. 460/97, è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate come istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, accessorie e/o integrative.

In via del tutto marginale ed occasionale, l'Associazione potrà effettuare, quale attività direttamente connessa a quelle istituzionali, la commercializzazione di prodotti, beni e servizi -sempre pertinenti l'ambito delle sue attività principali- nei confronti di soggetti estranei all'associazione ed a parità di condizioni, anche non in occasione di eventi e manifestazioni culturali dalla medesima organizzate, al solo fine di finanziare la sua attività principale.

Le eventuali attività commerciali dovranno possedere il carattere della marginalità, secondo i criteri richiamati dall'art. 20 *bis*, comma 1, lett. b), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, dettati specificamente dal D.M. 25 maggio 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale



n. 134 del 10 giugno 1995, e comunque rispettare le condizioni dettate dalla normativa in vigore per gli enti *non profit*.

In particolare l'associazione potrà:

-- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla creazione, alla gestione, all'assistenza delle iniziative di cui sopra;

-- collaborare con Enti ed Istituzioni per la promozione di attività di studio e di intervento, sia direttamente sia indirettamente organizzando riunioni, convegni, seminari, occasioni e gruppi di studio;

-- aderire in qualunque forma ad altri Enti ed istituzioni che svolgano attività e si propongano comunque scopi ed attività affini a quelli dell'Associazione medesima;

-- gestire portali internet funzionali alla migliore organizzazione delle attività associative ed alla diffusione degli scopi sociali;

-- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia reale, la sottoscrizione di atti di obbligo o di commissione per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con Enti Pubblici o Privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

-- beneficiare di contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privata;

-- beneficiare di contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privata;

-- beneficiare di contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privata;

-- beneficiare di contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privata;

-- beneficiare di contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privata;

-- beneficiare di contributi, provvidenze e finanziamenti previsti dalle disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta e concessi e/o erogati sotto qualsiasi forma dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e da ogni altro Ente o persona giuridica o privata;



-- beneficiare di tutte le agevolazioni, benefici ed i finanziamenti previsti da norme emanate ed emanande nazionali, comunitarie ed internazionali, in materia di enti *non profit* che perseguono finalità o scopi di utilità sociale e di solidarietà.

I servizi ed i beni prodotti dall'associazione, durante o al di fuori delle iniziative culturali ed umanitarie, verranno offerti ai terzi ed ai propri associati a titolo gratuito e senza alcun intento speculativo, salvo il mero rimborso delle spese di produzione e di distribuzione sostenute dall'organizzazione.

L'associazione non persegue in alcun modo finalità lucrative e si vale principalmente dell'opera personale, volontaria, spontanea, libera e gratuita dei propri associati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge 266/1991, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell'attività prestata o dell'Ufficio.

L'attività del volontario non può essere retribuita neppure dai beneficiari.

Tuttavia l'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

#### Art. 5) I SOCI

Possono essere soci dell'Associazione:

a) singoli soggetti in nome e per conto proprio

b) Associazioni, Cooperative Sociali, Enti Associativi, riconosciuti e non riconosciuti, e tutti gli organismi in genere che condividono le finalità del presente Statuto.

I soci si distinguono in:

-- Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità ma sono soggetti al pagamento della quota sociale annuale.

-- Effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo. La loro qualità di soci effettivi è subordinata al pagamento delle quote di iscrizione e sociale annuale.


L'associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza tra i soci, garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e bandisce ogni forma di discriminazione, nel rispetto della persona umana, sia nel suo momento individuale, sia nei suoi momenti sociali ed aggreganti, promovendone lo sviluppo.

Tutti i soci, indipendentemente dal nomen loro attribuito (fondatori, aderenti, onorari), hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'associazione, hanno diritto di frequentare i locali sociali e sono tenuti a pagare una quota associativa annuale che verrà determinata dal Consiglio Direttivo.

I soci che abbiano raggiunto la maggiore età hanno il diritto di elettorato attivo e passivo alle cariche sociali ed hanno diritto di voto laddove iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale annuale per l'anno in corso.

Non sono in ogni caso eleggibili alla carica di Presidente i soci che rivestono anche la carica di rappresentante legale in altri organismi associati e non associati.

Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annua entro la data di prima convocazione dell'assemblea di approvazione



dei bilanci. All'atto dell'iscrizione nel libro soci gli stessi sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione (*una tantum*) e della prima quota associativa annuale.

L'ammontare delle quote di iscrizione e sociale annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovranno essere specificate le generalità complete. Relativamente alle domande di ammissione dei soggetti di cui al punto b)

del presente articolo esse dovranno essere debitamente corredata da specifica autorizzazione dell'organo interno agli stessi atto a deliberare sulla richiesta di associazione ed indicante le generalità del proprio rappresentante legale il quale assumerà la qualifica di socio in nome e per conto dell'organismo richiedente. L'organo associato dovrà, con apposita delibera, comunicare tempestivamente la

eventuale variazione di nominativo del proprio rappresentate legale.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. Decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda la mancata risposta equivale a silenzio-diniego. La decorrenza dei termini segue la normativa prevista a fini fiscali.

In base alle disposizioni di legge 675/97 e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i dati raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

All'atto dell'accettazione della domanda, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio previa osservanza di quanto disposto nel paragrafo relativo alla definizione di socio effettivo. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consi-

glio Direttivo. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

La quota sociale non è trasferibile per atto *inter vivos* né per atto *mortis causa* e non può essere rivalutata.

#### Art. 6) DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

#### Art. 7) DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

#### Art. 8) RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione per dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo.



Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa;
- morosità nel versamento del contributo annuale;
- svolgimento di attività in palese contrasto agli interessi dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione. La qualità di socio è intrasmissibile.

#### Art. 9) **GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- = L'assemblea dei soci;
- = il Consiglio Direttivo;
- = il Presidente;
- = il Vice-Presidente.

#### Art. 10) **L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario e quando è richiesta da almeno un quinto dei soci. L'assemblea è convocata con avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fis-

sato per l'adunanza.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Essa è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina il Segretario.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riportate in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

#### *L'assemblea ordinaria*

1. Stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto all'art. 10 del presente Statuto e ne elegge i membri;
2. Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
3. Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
4. Fissa annualmente l'importo della quota annuale sociale e quella di iscrizione;
5. Approva il programma annuale dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese col voto favorevole della maggioranza dei pre-



senti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare un numero massimo di cinque deleghe in sostituzione di altrettanti soci.

#### *L'assemblea straordinaria*

1. Approva le modifiche allo Statuto;
2. Scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio.

L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, se è presente la maggioranza degli iscritti. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria vengono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese.

#### **Art. 11) IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da un numero variabile da tre a nove membri, scelti fra gli associati.

Il Consiglio sceglie tra i suoi membri, il Presidente, il Vice-Presidente e un Segretario.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o quando ne faccia richiesta allo stesso la maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri incluso il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo vengono prese col voto favorevole della maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione:



- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

- redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;

- ammette i nuovi soci;

- esclude i soci.

I Consiglieri restano in carica cinque anni e sono sempre rieleggibili. In caso di dimissioni di un consigliere si procede alla sua sostituzione per cooptazione. Le sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri il Consiglio decade e il Vice-Presidente procede con la massima urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci.

#### Art. 12) **IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### Art. 13) **IL VICE-PRESIDENTE**

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e procede con la massima urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.



**Art. 14) IL SEGRETARIO**

Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

-- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro soci;

-- Provvede al disbrigo della corrispondenza;

-- È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

-- Predisponde lo schema di bilancio preventivo e consuntivo;

-- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

-- Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

**Art. 15) I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazioni e legati;

3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzabili nell'ambito dei fini statutari;

4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97;

7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

#### Art. 16) **BILANCIO**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio deve predisporre il bilancio di esercizio (completo di situazione patrimoniale e di rendiconto economico e finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro i termini di cui innanzi.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono la assemblea convocata per l'approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o organizzazioni di promozione sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati totalmente ed obbliga-



toriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art. 17) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

E' espressamente previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e comunque di utilità sociale.

#### Art. 18) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle norme del Libro I, Titolo II, del codice civile, nonché alle norme dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 in materia di Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali, dalla legge 7 dicembre 2000 n. 383 in materia di disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Firmato: Raffaele D'Elia; Fabrizio Virginio Pesiri (sigillo).

**Certifico lo sottoscritto dott. FABRIZIO VIRGINIO PESIRI,  
Notaio in Guardia Lombardi, che la presente copia fotostatica  
in sedici (16) fogli è conforme all'originale ai miei atti.**

**Si rilascia** *per usi consentiti*  
*Guardia Lombardi, cinque febbraio domattina*

